

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 gennaio 2015.

**Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE;

Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE;

Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/103/UE;

Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e B dell'ADR, all'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF ed ai regolamenti allegati all'ADN;

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Decreta:

*(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3  
del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35*

1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno”;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno”.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 16 gennaio 2015

*Il Ministro: LUPI*

*Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2015*

*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare  
Registro n. 1, foglio n. 661*

15A02545

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 marzo 2015.

**Definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della di-



rettiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2014 che istituisce un Comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza fitosanitaria causata da *Xylella fastidiosa*;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana»;

Considerata la necessità di definire misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo di *Xylella fastidiosa* nella zona infetta della provincia di Lecce e dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 10, comma 9, del decreto ministeriale 26 settembre 2014;

Considerate le osservazioni e le proposte del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto ministeriale 12 settembre 2014;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 4 novembre 2014;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano, espresso nella seduta del 19 febbraio 2015.

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju), ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto ministeriale 26 settembre 2014.

Art. 2.

*Gestione degli oliveti*

1. Gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a periodici interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo.

2. Gli interventi sono differenziati a seconda della situazione fitosanitaria riscontrata:

a) negli oliveti asintomatici, gli interventi di potatura devono essere effettuati ogni 2 anni;

b) negli oliveti con sintomi iniziali di infezione, gli interventi di potatura devono essere eseguiti tempestivamente e mirati all'eliminazione delle parti visibilmente infette;

c) negli oliveti infetti; le piante gravemente compromesse devono essere estirpate.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 11 e nell'allegato III, sezione 2, punti c) e d), del decreto ministeriale 26 settembre 2014, i residui di potatura devono essere alternativamente:

a) utilizzati come biomassa, previo disseccamento in situ, all'interno della zona infetta;

b) bruciati in situ (all'interno del campo);

c) trinciati e distribuiti in situ (all'interno del campo).

4. Le branche e i tronchi prive di parti verdi possono essere movimentate in quanto non costituiscono fonte di inoculo di *X. fastidiosa*.

Art. 3.

*Piano di controllo degli insetti vettori nelle aree agricole*

1. Per il controllo dei vettori di *X. fastidiosa* nelle aree agricole devono essere effettuati gli interventi indicati nei successivi commi 2, 3, e 4, definiti sulla base delle acquisizioni scientifiche e della biologia degli insetti vettori accertati.

2. Nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le seguenti tipologie di intervento:

a) lavorazioni del terreno, preferibilmente con freature;

b) trinciatura delle erbe;

c) pirodiserbo;

d) trattamenti erbicidi.

3. Nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di agosto, devono essere eseguiti sulle colture almeno due interventi insetticidi per il controllo degli stadi adulti dei vettori.

4. Nel periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre, devono essere eseguiti tutti gli interventi insetticidi previsti dalle «Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria» emanate dalla regione Puglia, al fine di controllare gli stadi adulti dei vettori.

Art. 4.


*Interventi nelle aree non agricole*

Nelle aree non agricole della zona infetta della provincia di Lecce devono essere effettuati interventi per il controllo degli insetti vettori secondo le modalità operative definite dal Servizio fitosanitario della regione Puglia.

Art. 5.

*Disposizioni operative delle misure fitosanitarie obbligatorie*

1. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui presente decreto e ne assicura la massima diffusione.



2. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia definisce, altresì, l'elenco delle sostanze attive da utilizzare che presentano un grado di attività contro i vettori di *Xylella fastidiosa* e per le quali deve essere verificata la registrazione d'uso.

3. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia attua, altresì, un programma di abbattimenti dei vegetali specificati infetti, nonché *Acacia* Mill., *Polygala* L., *Spartium* L., *Westringia* Sm., secondo le caratteristiche territoriali e le risorse disponibili.

#### Art. 6.

##### *Attuazione delle misure fitosanitarie obbligatorie*

1. I proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona infetta della provincia di Lecce provvedono all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente decreto, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario della regione Puglia secondo le modalità da esso definite.

2. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia può stabilire, in caso di motivata necessità, un intervento diretto per adempiere agli obblighi del presente decreto.

#### Art. 7.

##### *Misure finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona infetta della provincia di Lecce.

2. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia può stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente decreto, al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio.

#### Art. 8.

##### *Sanzioni*

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2015

*Il Ministro:* MARTINA

15A02500

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2015.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Elleci Due società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Sedriano e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Elleci Due Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 569.343,00, si riscontra una massa debitoria di € 747.900,00 ed un patrimonio netto negativo di € 359.063,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

#### Art. 1.

La società cooperativa «Elleci Due Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Sedriano (MI) (codice fiscale 05062770960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio de Cieco, nato a Roma il 7 giugno 1959 ed ivi domiciliato in via Gian Domenico Romagnosi, n. 1/b.

